



**All'Ordine dei Dottori commercialisti  
e degli Esperti contabili di Lucca**  
*ordine.lucca@pec.commercialisti.it*

**All'Ordine degli Avvocati di Lucca**  
*ord.lucca@cert.legalmail.it*

**Al Collegio dei Geometri  
della Provincia di Lucca**  
*collegio.lucca@geopec.it*

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 - Comunicazione in ordine ad attività e procedimenti relativi ai tributi locali.**

Il momento di eccezionale emergenza sanitaria che l'intero Paese sta vivendo in questi mesi ha determinato il susseguirsi di interventi normativi straordinari finalizzati a contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19 con l'adozione di eccezionali misure di contenimento che, pur necessarie ed indifferibili, stanno producendo evidenti effetti negativi sull'intero tessuto socio-economico nazionale, con conseguenze che al momento non è possibile quantificare adeguatamente.

Proprio al fine di contrastare gli effetti recessivi delle misure adottate, il D.L. n. 18/2020 c.d. "CuraItalia", ha dedicato l'intero Titolo IV all'introduzione di misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, fra le quali ve ne sono alcune destinate ad incidere in maniera rilevante sull'attività degli uffici degli enti impositori.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene utile, in spirito di reciproca collaborazione, comunicare come l'ufficio Tributi del Comune di Lucca sta dando attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legge "Cura Italia", fermo restando che, tenuto conto delle specifiche competenze dei professionisti a cui la presente nota è rivolta, siamo disponibili ad accogliere osservazioni e contributi utili ad una più corretta applicazione della normativa vigente.

Ciò premesso si comunica quanto segue.

Ai sensi dell'**Art. 67** saranno sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

**L'ufficio tributi nel periodo di sospensione indicato non potrà in essere alcuna attività fra quelle elencate e, conseguentemente, nessun provvedimento in tal senso sarà adottato, ad eccezione di quelli destinati a rettificare in favore del contribuente importi precedentemente accertati o annullare in autotutela provvedimenti precedentemente assunti.**

In applicazione dell'**Art. 68** sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle procedure esecutive scadenti nel periodo compreso fra **l'8 marzo e il 31 maggio**, con riferimento sia alle



entrate tributarie che non tributarie. I **pagamenti sospesi dovranno avvenire entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi 30 giugno).**

Per quanto riguarda il contenzioso tributario, l'**Art 83** sospende dal **9 marzo al 15 aprile** i termini per la **notifica dei ricorsi in primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie, così come i termini di cui all'art. 17 *bis*, comma 2 D.Lgs. n. 546/1992 (**Mediazione e Reclamo**) e, per lo stesso periodo, anche le udienze e il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti relativi alle commissioni tributarie (espressamente richiamate al comma 21 dell'art. 83).

Pertanto, **la sospensione dei termini di cui sopra sarà estesa anche ai procedimenti di accertamento con adesione** che, sospendendo (ossia prolungando) di 90 giorni i termini per presentare ricorso alla Commissione tributaria, hanno indubbia valenza processuale.

Allo stesso modo i termini per presentare istanza di accertamento con adesione non decorrono nel periodo di sospensione feriale (art. 7-quater, comma 18, D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016) sono parimenti sospesi per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L.18/2020. **Nel periodo di sospensione di cui sopra potranno essere conclusi e perfezionati solo gli accertamenti con adesione per cui l'ufficio tributi avesse già formalizzato una proposta di adesione in data antecedente il predetto periodo di sospensione.**

E' doveroso precisare che, nel decidere di organizzare attività e procedimenti dell'ufficio tributi tenendo conto dei termini di sospensione di cui al D.L. 18, abbiamo considerato l'eventualità di una potenziale contraddizione, in ordine al contenzioso, fra l'art. 67 e l'art. 83 del D.L. 18/2020, ma, in attesa di interventi chiarificatori, si ritiene che:

- l'art. 67, che sospende dall'8 marzo al 31 maggio l'attività di contenzioso degli Enti impositori, sia riferito a tutta quella attività passibile di aprire nuovi fronti di contenzioso posta in essere dalla PA e diretta nei confronti dei cittadini;
- l'art. 83, che sospende dal 9 marzo al 15 aprile udienze e termini per i ricorsi sia riferito al contenzioso promosso dai cittadini nei confronti dell'Ente.

Nel caso in cui la natura giuridica dei singoli procedimenti lo consenta, l'ufficio si adeguerà ai termini di sospensione di cui all'**Art. 103** del medesimo D.L. "Cura Italia", ai sensi del quale tutti i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso fra il **23 febbraio e il 15 aprile.**

Infine, nulla avendo disposto il D.L. 18/2020 in ordine ai versamenti spontanei relativi alle entrate tributarie, l'Amministrazione comunale, ha deciso di avvalersi dell'art. 8-*quater* del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 19.04.2016, il quale dispone che, *"Nel caso di calamità naturali che colpiscano il territorio comunale, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può disporre la proroga del termine di pagamento dei tributi comunali per un periodo non superiore a sei mesi, individuando nello stesso provvedimento i criteri di applicazione della proroga. (...) Con le stesse modalità sopra indicate la Giunta Comunale può prorogare il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili"*.

Pertanto, con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 31.03.2020 tutti i termini relativi **all'adempimento di obblighi tributari** in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il



31 maggio 2020, sono stati sospesi e i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno.

Il predetto periodo di sospensione e il nuovo termine di adempimento sono concessi anche per gli adempimenti ed i versamenti relativi a **canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni appartenenti al patrimonio comunale e corrispettivi per la prestazione di servizi comunali**.

Il Governo sta, comunque, lavorando all'adozione di un ulteriore decreto legge che, presumibilmente, oltre a dilazionare ulteriormente i termini di sospensione fin qui riepilogati, includerà anche nuove disposizioni tributarie a tutela di imprese e cittadini e, si auspica, interverrà in via interpretativa su disposizioni poche chiare, quali quelle relative ai termini processuali.

Resta fermo sin da ora che, qualunque misura nazionale più favorevole ai contribuenti venga adottata in merito ai tributi ed alle altre entrate di competenza degli enti locali, questa troverà immediata applicazione da parte dell'Amministrazione del Comune di Lucca

Si ricorda, infine, che a causa dell'emergenza sanitaria, gli uffici resteranno chiusi al pubblico fino a lunedì 13 aprile incluso, ma il personale è regolarmente in servizio in modalità *smart working* e contattabile utilizzando le seguenti modalità:

**Ufficio Imposta di** mail: [impostadisoggiorno@comune.lucca.it](mailto:impostadisoggiorno@comune.lucca.it)

**soggiorno** canale skype: ImpostaSoggiorno\_Lucca - aperto dalle ore 9 alle ore 13 dal martedì al venerdì

**Ufficio IMU/TASI** mail: [info.tributi@comune.lucca.it](mailto:info.tributi@comune.lucca.it)

tel: n. 0583 442495 dalle ore 9 alle ore 13 dal martedì al venerdì  
canale skype: UfficioIMU\_Lucca

**Ufficio tecnico/Aree** mail: [areefabbricabili@comune.lucca.it](mailto:areefabbricabili@comune.lucca.it)

**Fabbricabili** canale skype: UfficioTecnicoTributi\_Lucca - aperto dalle ore 9 alle ore 13 dal martedì al venerdì (a partire dal 24 marzo)

**Funzionario** mail: [ufftributi@comune.lucca.it](mailto:ufftributi@comune.lucca.it)

**Responsabile** tel: n. 0583 442861 dalle ore 9 alle ore 13 dal martedì al venerdì  
canale skype: FunzionarioTributi\_Lucca - su appuntamento (prenotare scrivendo a [ufftributi@comune.lucca.it](mailto:ufftributi@comune.lucca.it))

Rimanendo a disposizione per ogni utile chiarimento, assicuro l'impegno mio e di tutto l'ufficio al fine di agevolare l'esercizio delle Vostre attività professionali in questa fase di estrema difficoltà. Sostenendoci a vicenda nel nostro lavoro quotidiano usciremo da questa dolorosa vicenda migliori di come ci siamo entrati!

Buon lavoro!

Lucca, 3 aprile 2020

Il Dirigente  
dott. Lino Paoli  
(documento firmato digitalmente)